

COMUNE DI FONTANELICE

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01 PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI FONTANELICE, ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E DEI PRINCIPI FISSATI DALLE SUE LEGGI GENERALI, SECONDO LE NORME DELLA COSTITUZIONE, DELLA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI E DEL PRESENTE STATUTO, PERSEGUE L' AUTOGOVERNO E PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' COMUNALE, CONCORRENDO AL RINNOVAMENTO DELLA SOCIETA' E DELLO STATO.

ART. 02 FINALITA'

01. IL COMUNE DI FONTANELICE ESERCITA I PROPRI POTERI PERSEGUENDO LE FINALITA' POLITICHE E SOCIALI ASSEGNATE DALLA COSTITUZIONE ALLA REPUBBLICA. INFORMA LE PROPRIE LINEE DI INDIRIZZO, I PROPRI PROGRAMMI ED I PROPRI PROVVEDIMENTI AGLI OBIETTIVI DI PIENA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PARI DIGNITA' SOCIALE DEI CITTADINI E DEL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA. ISPIRA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' E DI PIENA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA: OPERA PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI.

02. NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL COMUNE DI FONTANELICE SI ADOPERA PER CONCORRERE A:

- VALORIZZARE L' ELEMENTO UMANO COME BENE FONDAMENTALE E PRINCIPALE RICCHEZZA DELLA COMUNITA' E A TAL FINE PORRE COSTANTE ATTENZIONE AI VALORI DEI SINGOLI CITTADINI E DELLA FAMIGLIA;

- ASSICURARE LA PIENA OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI, LA TUTELA DEI LORO DIRITTI E LA VALORIZZAZIONE DELLE LORO ATTITUDINI E CAPACITA' PROFESSIONALI;

- GARANTIRE, ANCHE ATTRAVERSO AZIONI POSITIVE, LA PARITA' GIURIDICA, SOCIALE ED ECONOMICA DELLA DONNA;

- TUTELARE E VALORIZZARE LE RISORSE AMBIENTALI E DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITA', TERRITORIALI, NATURALI E STORICO ARTISTICHE NELL' INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' ED IN FUNZIONE DI UNA SEMPRE PIU' ELEVATA QUALITA' DELLA VITA;

- ASSICURARE LA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE PROMUOVENDO LO SVILUPPO DELLE FORME DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO, DELL' ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO DELLA COOPERAZIONE;

- REALIZZARE UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA SALUTE, CAPACE DI AFFRONTARE OGNI FORMA DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE ANCHE CON IL RESPONSABILE COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO:

- RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO ED ALLA FORMAZIONE PERMANENTE, ALLA CULTURA ED ALL' ATTIVITA' FISICO-MOTORIA E SPORTIVA.

03. IL COMUNE DI FONTANELICE, NEL REALIZZARE LE PROPRIE FINALITA', ASSUME IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO TRA I PROPRI STRUMENTI E QUELLI COMUNITARI, STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI.

04. NELL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE IL COMUNE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLE PROPRIE DECISIONI.

ART. 03 FUNZIONI

01. IL COMUNE DI FONTANELICE SVOLGE LE FUNZIONI CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE RICERCANDO IL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI LOCALI ED ATTUANDO CON ESSI FORME DI COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

02. IL COMUNE INDIVIDUA NELLA COMUNITA' MONTANA LO STRUMENTO ORDINATORE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO, DI GOVERNO DEL TERRITORIO E GESTIONE DI SERVIZI INTERCOMUNALI.

03. CON L`OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE E DI OFFRIRE ALLA COLLETTIVITA' SERVIZI PIU' EFFICIENTI, IL COMUNE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA PROPRIE FUNZIONI E RISORSE. IL COMUNE PUO' AUTORIZZARE PROPRI DIPENDENTI A PRESTARE LA PROPRIA OPERA PRESSO LA COMUNITA' MONTANA PER PERIODI DETERMINATI.

ART. 04 SEDE, STEMMA E GONFALONE

01. LA SEDE DEL COMUNE E' SITUATA NEL PALAZZO COMUNALE. IN CASI ECCEZIONALI E PER MOTIVATE URGENZE, PREVIO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI, IL CONSIGLIO E LA GIUNTA POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN UNA SEDE DIVERSA, NELL`AMBITO COMUNQUE DEL TERRITORIO COMUNALE.

02. LA FORMA E L`USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DEL COMUNE SONO STABILITI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

ART. 05 PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE DI FONTANELICE RICONOSCE IL DIRITTO DEGLI INTERESSATI, DEGLI UTENTI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI E DELLE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI INTERESSI COLLETTIVI, COME ESPRESSIONI DELLA COMUNITA' LOCALE, A CONCORRERE, NEI MODI STABILITI DALLO STATUTO E DALLE NORME REGOLAMENTARI, ALL`INDIRIZZO, ALLO SVOLGIMENTO E AL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALLA AMMINISTRAZIONE.

02. AI CITTADINI E' ASSICURATO IL DIRITTO A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DELLE SCELTE POLITICO-AMMINISTRATIVE DEL COMUNE, SECONDO I PRINCIPI E LE FORME STABILITE NELLO STATUTO.

03. IL COMUNE RENDE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA, GARANTENDO L`ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AGLI ATTI DETENUTI DALL`ENTE E UN`INFORMAZIONE COMPLETA, ACCESSIBILE E VERITIERA SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE POLITICA

ART. 06 FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LO SVILUPPO E L`ATTIVITA' DELLE FORME

ASSOCIATIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE CON INTERVENTI CHE CONSISTONO DI NORMA NELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI E SERVIZI O ALTRE FORME DI SOSTEGNO REALE SECONDO CRITERI E MODALITA' STABILITI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO PRESENTARE, ANCHE SINGOLARMENTE, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AI SENSI DELL' ARTT. 07 NONCHE' PARTECIPARE ALLE CONSULTAZIONI DISCIPLINATE DALL' ARTT. 08 .

03. PER FACILITARE L' AGGREGAZIONE DI INTERESSI DIFFUSI O PER GARANTIRE L' AUTONOMA ESPRESSIONE DI RICHIESTE O ESIGENZE DELLE FORMAZIONI SOCIALI NELLE COMPETENTI SEDI ISTITUZIONALI, IL COMUNE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI O COMITATI SECONDO CRITERI DI RAPPRESENTANZA O DI RAPPRESENTATIVITA'. IL REGOLAMENTO PROVVEDE A DISCIPLINARE LA COMPOSIZIONE E LE ATTRIBUZIONI DEI COMITATI, IN MODO DA ASSICURARNE LA TRASPARENZA E LA CONCRETA FUNZIONALITA'.

ART. 07 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI IN MATERIA COMUNALE. IL DIRITTO DI PETIZIONE E PROPOSTA SI ESERCITA NELLE FORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. LA PROPOSTA E' LA RICHIESTA DI DELIBERAZIONE DI UN ATTO GIURIDICO, DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA SOTTOSCRITTA DA ALMENO CENTO ELETTORI. SONO CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA LA FORMA SCRITTA, L'OGGETTO DETERMINATO E TALE DA POTERE ESSERE ATTUATO DALL' AMMINISTRAZIONE, LA REDAZIONE IN ARTICOLI, SE HA AD OGGETTO UNA DISCIPLINA REGOLAMENTARE, LA VALUTAZIONE, ANCHE SOMMARIA, DEI MEZZI E DELLE SPESE PRESUNTE CHE L' INTERVENTO PROPOSTO COMPORTA NELLA FASE INIZIALE E A REGIME. IL REGOLAMENTO STABILISCE I MODI DI INDIVIDUAZIONE DEI PROPONENTI, LE FORME DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA PROPOSTA E LE CONDIZIONI PER L' AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE, ANCHE FISSANDO LIMITI TEMPORALI AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE PROPOSTE E LIMITI NUMERICI MINIMI DI ADESIONE DI CITTADINI ALLA PROPOSTE STESSE. IL REGOLAMENTO RICONOSCE AI PROPONENTI IL DIRITTO DI AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DELL' UFFICIO DI RAGIONERIA E DI ACCEDERE ALLA INFORMAZIONI SULL' ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE RELATIVE SPESE. IN OGNI CASO, LA GIUNTA, PRIMA DI SOTTOPORRE A VOTAZIONE LA PROPOSTA, DEVE FORMULARE UNA PROPOSTA CIRCA LA POSSIBILITA' DI COPERTURA DELLE SPESE.

03. LE PROPOSTE DEVONO ESSERE PRESENTATE AL SINDACO, CHE NE DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA.

04. LA ISTANZA O PETIZIONE CONSISTE IN UNA RICHIESTA GENERICA A PROVVEDERE SU UN OGGETTO DETERMINATO, ED E' PRESENTATA IN FORMA SCRITTA.

05. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNICANO AI PRESENTATORI DELLA ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA LA DATA DELLA RIUNIONE IN CUI LE MEDESIME SARANNO ESAMINATE.

06. TRASCORSI TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA,

PETIZIONE O PROPOSTA O ULTERIORI TRENTA GIORNI NEL CASO IN CUI LA GIUNTA, PER RAGIONI DI URGENZA O DI FUNZIONALITA' DEI LAVORI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA, ABBA DECISO UN RINVIO DEL RELATIVO ESAME, LA ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA E' ISCRITTA AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA, I QUALI SI PRONUNCIANO ENTRO VENTI GIORNI.

07. L'AMMINISTRAZIONE ASSICURA LA PUBBLICITA' E LA COMUNICAZIONE AI PROPONENTI DELLA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SI PRONUNCIA SULLA ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA. LA DELIBERAZIONE DI ACCOGLIMENTO O DI RIGETTO DEVE ESSERE MOTIVATA IN MODO CHE RISULTINO CHIARE LE RAGIONI PER LE QUALI LA RICHIESTA E' ACCOLTA O E' RESPINTA. NEL CASO L'ISTANZA, PETIZIONE O PROPOSTA SIA ACCOLTA, LA RELATIVA DELIBERA DEVE INDICARE ANCHE GLI EFFETTI FINANZIARI DELL'ACCOGLIMENTO. QUALORA IL CONSIGLIO O LA GIUNTA ACCOLGANO LA PETIZIONE O LA

ISTANZA, LA GIUNTA ADOTTA O PROPONE AL CONSIGLIO GLI ATTI NECESSARI PER SODDISFARE LE ESIGENZE PROSPETTATE.

08. LE ISTANZE, PETIZIONI O PROPOSTE SONO EQUIPARATE ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AGLI EFFETTI DEI PARERI PREVISTI DALL' ARTT.

53 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 08 CONSULTAZIONE POPOLARE

01. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA E GARANTISCE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, ESTESA AD ALTRE CATEGORIE DI INTERESSATI O LIMITATA A FRAZIONI DELLA POPOLAZIONE IN RAGIONE DELL'OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE. LA CONSULTAZIONE PUO', TRA L'ALTRO, AVVENIRE ATTRAVERSO ASSEMBLEE, QUESTIONARI, MEZZI INFORMATICI O TELEMATICI E SONDAGGI D'OPINIONE.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE PROMOSSA DALLA GIUNTA COMUNALE, DA UN QUINTO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE, O DA UN NUMERO DI CITTADINI RESIDENTI NON INFERIORE AD UN QUINTO FRA QUELLI INTERESSATI DALLA CONSULTAZIONE MEDESIMA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO AD ESAMINARE LE RISULTANZE DELLA CONSULTAZIONE IN APPOSITA E PUBBLICA SEDUTA, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA LORO FORMALE ACQUISIZIONE. QUALORA RICORRANO PARTICOLARI RAGIONI DI URGENZA O DI TUTELA DELLA FUNZIONALITA' DEI LAVORI

DEL CONSIGLIO, E' AMMESSO UN SOLO RINVIO NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI, TRASCORSI I QUALI L'OGGETTO E' ISCRITTO DI DIRITTO AL PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

04. QUALORA LA CONSULTAZIONE SIA STATA PROMOSSA DALLA POPOLAZIONE, L'ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DOVUTO NEL SOLO CASO IN CUI ALLA CONSULTAZIONE ABBA PARTECIPATO UNA QUOTA NON INFERIORE AL VENTI PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO.

05. LE CONSULTAZIONI AVENTI AD OGGETTO INIZIATIVE, ATTIVITA' O PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO, ANCHE INDIRETTAMENTE, NUOVE SPESE O MINORI ENTRATE DEBBONO RENDERE ESPlicitO IL COSTO PRESUNTO, SIA IN SEDE DI PROPOSTA DELLA CONSULTAZIONE, AI FINI DI AMMISSIBILITA',

SIA NELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO SOTTOPOSTO ALLA VALUTAZIONE POPOLARE, E DEVONO INDICARE LE MODALITA' PER LA RELATIVA COPERTURA.

A TAL FINE, LA RAGIONERIA, NEI MODI E FORME PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 , PRESTA LA PROPRIA COLLABORAZIONE AI SOGGETTI PROPONENTI E FORNISCE LORO LE INFORMAZIONI NECESSARIE.

ART. 09 REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL SINDACO INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO QUANDO LO RICHIEDA IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI O QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

02. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CONSULTIVO LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO, GLI ATTI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COMUNALI, QUELLI CHE INCIDANO NEGATIVAMENTE SULLE MINORANZE DELLA POPOLAZIONE E QUELLI CONCERNENTI

IMPOSTE E TARIFFE, NONCHE' GLI ALTRI ATTI RIENTRANTI NELLE MATERIE INDICATE NEL REGOLAMENTO COMUNALE. IL QUESITO SOTTOPOSTO AGLI ELETTORI DEVE RENDERE ESPLICITE LE MAGGIORI SPESE O LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DAL PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E DEVE INDICARE LE MODALITA' DI COPERTURA DI TALI ONERI. A TAL FINE LA RAGIONERIA, NEI MODI E FORME PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', PRESTA LA PROPRIA COLLABORAZIONE AI SOGGETTI PROPONENTI E FORNISCE LORO LE INFORMAZIONI NECESSARIE. IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA DEVE COMUNQUE ATTESTARE L'IDONEITA' DELLA COPERTURA E LA CONGRUITA' DEL CALCOLO DEGLI ONERI.

03. LA PROPOSTA DI REFERENDUM CONSULTIVO E' SOTTOPOSTA AL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA' DI UN COMITATO DI GARANTI ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE SUBITO DOPO LA SUA ENTRATA IN CARICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI. IL COMITATO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO ED E' COMPOSTO, SECONDO I CRITERI STABILITI DAL REGOLAMENTO, IN MODO CHE NE SIA GARANTITA LA PREPARAZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, L'IMPARZIALITA' E L'INDIPENDENZA DAGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.

04. LA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM E' VALIDA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE OTTIENE LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI, E SE NON E' STATO ACCETTATO NON PUO' ESSERE RIPETUTO PRIMA DEI DUE ANNI.

05. SE LA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM CONSULTIVO E' STATA ACCOLTA CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI, IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A DELIBERARE ENTRO SESSANTA GIORNI, SIA NEL CASO CHE INTENDA CONFORMARSI AL RISULTATO DEL REFERENDUM, SIA CHE INTENDA DISCOSTARSI.

06. LE PROPOSTE DI REFERENDUM NON ACCOLTE SONO, A RICHIESTA DEI PROMOTORI, DISCUSSE IN CONSIGLIO COMUNALE, QUALI PETIZIONI, SECONDO LE NORME PER QUESTE PREVISTE.

07. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MATERIE PER LE QUALI NON E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO, I CRITERI DI FORMULAZIONE DEL QUESITO, LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO

ART. 10 DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE SI AVVALE, IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI ENTI LOCALI TERRITORIALI E STIPULANDO CON GLI STESSI UN' APPOSITA CONVENZIONE CHE DEVE RECEPIRE LA DISCIPLINA DETTATA DAL PRESENTE STATUTO, DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE:

02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO, A SCRUTINIO SEGRETO, DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI. LA DESIGNAZIONE DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE DIANO GARANZIE DI COMPROVATA COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA DI GIUDIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA'.

03. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO E NON E' IMMEDIATAMENTE RIELEGGIBILE. PUO' ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ASSEGNA IL PERSONALE, I LOCALI ED I MEZZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DEL DIFENSORE CIVICO. OGNI SPESA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL SUO UFFICIO E' A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.

ART. 11 POTERI E FUNZIONI

01. IL DIFENSORE CIVICO HA IL COMPITO DI INTERVENIRE PER LA TUTELA DEI CITTADINI, CHE SIANO LESI NEI LORO DIRITTI O INTERESSI, DA ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE O RITARDI IMPUTABILI A PROVVEDIMENTI, ATTI, COMPORTAMENTI ANCHE OMISSIVI DI ORGANI, UFFICI O SERVIZI EROGATI DIRETTAMENTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA LE MODALITA' D'INTERVENTO.

02. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI D'UFFICIO O SU ISTANZA DI CITTADINI, O DI NON CITTADINI, DIMORANTI, SINGOLI O ASSOCIATI, PRESENTATA NELLE FORME E NEI MODI STABILITI IN REGOLAMENTO. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SEMPRE FORNIRE UNA MOTIVATA RISPOSTA AI CITTADINI CHE GLI SI RIVOLGONO NELLE FORME PRESCRITTE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA, GLI UFFICI DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE E I FUNZIONARI AD ESSI PREPOSTI COLLABORANO CON IL DIFENSORE CIVICO, FORNENDOGLI INFORMAZIONI E COPIE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI, ATTI O DOCUMENTI CHE EGLI RITENGA UTILI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI.

04. IL DIFENSORE CIVICO INVIA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA GIUNTA UNA DETTAGLIATA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA, CORREDATA, SE DEL CASO, DA SEGNALAZIONI E PROPOSTE. TALE RELAZIONE VIENE ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED E' DISCUSSA IN PUBBLICA SEDUTA.

05. IL DIFENSORE CIVICO PUO', IN OGNI CASO, INVIARE AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 04 , RELAZIONI SU QUESTIONI SPECIFICHE, DI

PARTICOLARE IMPORTANZA O MERITEVOLI DI URGENTE CONSIDERAZIONE, ANCHE SEGNALANDO L'OPPORTUNITA' DI ADOTTARE APPOSITI PROVVEDIMENTI.

06. IL DIFENSORE CIVICO, SE NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA', RISCONTRA DISFUNZIONI, CARENZE O RITARDI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER I QUALI POSSA CONFIGURARSI UNA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEI DIPENDENTI, O SE QUESTI NON GLI PRESTANO L'ASSISTENZA NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI, E' TENUTO AD INVESTIRE DELLA QUESTIONE IL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI
ART. 12 PRINCIPI GENERALI E PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI
DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA PUNTUALE

01. IL COMUNE DI FONTANELICE ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI DESTINATARI E DEGLI INTERESSATI AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA PUNTUALE, SECONDO LE FORME PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

02. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 01 , E SEMPRE CHE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DELLA PROCEDURA, I DESTINATARI E GLI INTERESSATI HANNO DIRITTO AD ESSERE ASCOLTATI DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SU FATTI RILEVANTI AI FINI DELL'EMANAZIONE DELL'ATTO.

CAPO 04

L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE
ART. 13 ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE E DALLE NORME DELLO STATUTO, E SECONDO LE MODALITA' FISSATE CON REGOLAMENTO, IL COMUNE GARANTISCE AI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, E A CHIUNQUE VI ABBAIA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DETENUTE DALL'ENTE, DAI SUOI ORGANISMI STRUMENTALI E DAI CONCESSIONARI DI SERVIZI COMUNALI.

02. IN PARTICOLARE IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 :

A) DISCIPLINA L'OGGETTO DELL'ACCESSO, INDIVIDUANDO I CASI IN CUI ESSO E' ESCLUSO, DIFFERITO O SOGGETTIVAMENTE LIMITATO, OSSERVANDO IL CRITERIO CHE GLI ATTI PREPARATORI, IN ORDINE AI QUALI E' AMMESSO L'ACCESSO NEL CORSO DEI PROCEDIMENTI, SONO QUELLI CHE ESPRIMONO LA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'UFFICIO COMPETENTE AD EMANARE L'ATTO OD A FORMULARNE LA PROPOSTA AGLI ORGANI COMPETENTI;

B) DETERMINA LE MODALITA' DELL'ACCESSO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO CHE IL RILASCIO DI COPIE DEI DOCUMENTI E L'ACCESSO AI DATI CONTENUTI DA STRUMENTI INFORMATICI SONO SUBORDINATI AL PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

C) DETTA LE MISURE ORGANIZZATORIE E FINANZIARIE IDONEE A GARANTIRE AGLI AVENTI TITOLO L'EFFETTIVITA' DELL'ESERCIZIO DELL'ACCESSO.

ART. 14 DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. IL COMUNE ASSICURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE CIRCA ATTIVITA' SVOLTA E I SERVIZI OFFERTI DALL'ENTE, DAI SUOI ORGANISMI STRUMENTALI E DAI CONCESSIONARI DI SERVIZI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE CON REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 01 , CON RIGUARDO AI SOGGETTI IVI INDICATI, DEFINISCE LE MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE:

A) L'INFORMAZIONE SULLE INFORMAZIONI E SUGLI ATTI DETENUTI;

B) L'INFORMAZIONE SUI SERVIZI, ANCHE CONSISTENTI NELLA EROGAZIONE DI MEZZI FINANZIARI. RESI ALLA COLLETTIVITA', SULLE STRUTTURE COMPETENTI IN ORDINE ALLA LORO PRESTAZIONE E SULLE CONDIZIONI A TAL FINE NECESSARIE;

C) L'INFORMAZIONE SUGLI ATTI DI INTERESSE GENERALE ATTRAVERSO FORME DI PUBBLICITA' ULTERIORI RISPETTO A QUELLE LEGALI;

D) L'INFORMAZIONE, A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI.

ART. 15 PUBBLICITA' DEGLI ATTI COMUNALI

01. SONO PUBBLICATI MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE:

A) LE DELIBERAZIONI COMUNALI;

B) I PROGRAMMI, LE CIRCOLARI E OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI E SUI PROCEDIMENTI DELL'ENTE OVVERO NEL QUALE SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI ESSE.

02. SONO FATTE SALVE LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 16 ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI

INFORMAZIONE NEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI PARTECIPA IL COMUNE

01. IL COMUNE, NEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI PARTECIPA, E' IMPEGNATO A PROMUOVERE LA REALIZZAZIONE DI FORME DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DI FORME DI INFORMAZIONI ANALOGHE A QUELLE PRATICATE PER GLI ATTI E LE INFORMAZIONI IN SUO POSSESSO E PER L'ATTIVITA' E I SERVIZI SVOLTI DALLE PROPRIE STRUTTURE.

ART. 17 ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. IL COMUNE GARANTISCE IL DIRITTO DEI CONSIGLIERI AD ACCEDERE AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO, DETENUTI DAGLI UFFICI DELL'ENTE E DAI SUOI ORGANISMI STRUMENTALI.

02. LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 18 DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE IN TEMA DI
PROCEDIMENTO, ACCESSO E DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. IL COMUNE EMANA I REGOLAMENTI DI CUI AGLI ARTT. 13, 14 E 17 ENTRO SEI
MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI GOVERNATIVI

DI CUI ALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 ,

02. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DI TALI REGOLAMENTI, NELLE MATERIE LORO
DEMANDATE CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME LOCALI VIGENTI

ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN QUANTO CON ESSO

COMPATIBILI. IN OGNI CASO L'ACCESSO DEI CITTADINI PUO' ESERCITARSI

ANCHE MEDIANTE ESTRAZIONE DI COPIA AL PURO COSTO E SI ESPLICA PER TUTTI
GLI ATTI CHE VANNO PUBBLICATI PER INTERO O IN ELENCO

ALL'ALBO PRETORIO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE CAPO.

03. PER QUANTO NON DISPOSTO IN TEMA DI ACCESSO DALLO STATUTO SI
APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

TITOLO 03

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO 01

CONSIGLIO

ART. 19 ORGANI DI GOVERNO

01. SONO ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL
SINDACO.

ART. 20 CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL
COMUNE, E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE, ADOTTANDO GLI ATTI

FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO NON PUO' DELEGARE LE SUE FUNZIONI AD ALTRI ORGANI, SALVA
LA FACOLTA' DI DISCIPLINARE DI VOLTA IN VOLTA, CON LA

DELIBERAZIONE DI PROPRIA COMPETENZA, L'ATTUAZIONE DA PARTE DI ALTRI

ORGANI DI QUANTO DELIBERATO, SE DEL CASO MEDIANTE INTEGRAZIONE

O SPECIFICAZIONE DI CRITERI DI MASSIMA STABILITI NELLE DELIBERAZIONI
STESSE.

03. FERMO IL POTERE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINARE E PROGRAMMARE LE

ATTIVITA' DEL COMUNE MEDIANTE GLI ATTI PREVISTI O CONSENTITI

DALLA LEGGE, LA MANCANZA DI TALI ATTI, QUANDO ESSI NON SIANO

OBBLIGATORI PER LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE DIVERSE FUNZIONI ED I

RELATIVI PROCEDIMENTI, NON IMPEDISCE L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

DEGLI ALTRI ORGANI PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO SIA GIA' CONSENTITO

DAL BILANCIO E DALLA LEGGE.

04. IL CONSIGLIO NOMINA I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI CHE DEBBANO

ESSER COMPOSTI, ANCHE PARZIALMENTE E CON EVENTUALE

RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE, DA CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 21 I CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIERE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI

SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. IL CONSIGLIERE, SECONDO LE PROCEDURE E LE MODALITA' STABILITE DAI REGOLAMENTI, HA DIRITTO DI:

- A) PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, PRENDERE LA PAROLA, PRESENTARE PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLE DELIBERE POSTE IN DISCUSSIONE E VOTARE SU CIASCUN OGGETTO DELL'ORDINE DEL GIORNO. SECONDO I MODI E LE FORME PREVISTI DAL REGOLAMENTO CONSILIARE;
- B) PRESENTARE AL CONSIGLIO PROPOSTE RELATIVE A OGGETTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, SALVI I CASI IN CUI L'INIZIATIVA E' RISERVATA AD ALTRI ORGANI IN BASE ALLA LEGGE;
- C) PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI ;
- D) OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE NONCHE' DALLE AZIENDE, DALLE ISTITUZIONI ED ENTI DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' ED I TERMINI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO.

03. I CONSIGLIERI, IN NUMERO NON INFERIORE AD UN QUINTO I CONSIGLIERI IN CARICA, HANNO INOLTRE FACOLTA' DI ATTIVARE IL CONTROLLO DELL'ORGANO REGIONALE, NEI CASI E NELLE FORME DI CUI ALL' ARTT. 45 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

ART. 22 DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. DECADE IL CONSIGLIERE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON PARTECIPAI ALLE SEDUTE DI UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA.

02. LE DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE SONO PRESENTATE AL SINDACO, IL QUALE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO CONVOCATA SUCCESSIVAMENTE ALLA LORO PRESENTAZIONE; ESSE HANNO EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO.

IN CASO DI INADEMPIENZA DEL SINDACO, SI FA RICORSO AI PROCEDIMENTI SOSTITUTIVI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 23 ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

01. L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.

02. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, ANCHE DI UN SOLO CONSIGLIERE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. I GRUPPI DISPONGONO, PRESSO LA SEDE DEL COMUNE, DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

03. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE, NEL PROPRIO SENO, COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI PREPARATORIE E REFERENTI DEI REGOLAMENTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. PER L'ESAME DI SPECIALI QUESTIONI ESSO PUO' INOLTRE ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI.

04. IL CONSIGLIO PUO' AFFIDARE AD UNA COMMISSIONE COMPITI DI INDAGINE E STUDIO SU DETERMINATE MATERIE CHE COMUNQUE INTERESSINO IL COMUNE.

05. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DISCIPLINA I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, STABILENDO LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE,

SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

06. IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI POSSONO RICHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO O DI ASSESSORI, NONCHE', PREVIA COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA, DI FUNZIONARI DEL COMUNE E DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI DEGLI ENTI E DELLE AZIENDE DIPENDENTI. POSSONO INOLTRE CONSULTARE RAPPRESENTANTI DI ENTI ED ASSOCIAZIONI ED ACQUISIRE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, L'APPORTO DI ESPERTI

ART. 24 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLO STATUTO. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA NEI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE. PUO' RIUNIRSI IN SESSIONE STRAORDINARIA PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO E SU RICHIESTA PRESENTATA AI SENSI DEL SUCCESSIVO COMMA 03 .

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO, A DOMICILIO A MEZZO DEL MESSO COMUNALE, AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'UDIENZA E TRE GIORNI PRIMA PER LE SESSIONI STRAORDINARIE.

03. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE.

04. IN CASO DI URGENZA, LA COMUNICAZIONE DEVE AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE E, SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

05. SIA PER LE SEDUTE IN SESSIONE ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, E' POSSIBILE INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO, PURCHE', VENTiquATTRO ORE PRIMA DEL CONSIGLIO, SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI. SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, E LE VOTAZIONI SI EFFETTUANO A SCRUTINIO PALESE. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI IN CUI LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO, O IL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NON PREVEDANO MAGGIORANZE DIVERSE.

06. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GARANTISCE, ANCHE CON LA DETERMINAZIONE DI LIMITI DI TEMPO, IL CONTEMPERAMENTO DELL'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE CON LE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DEL CONSIGLIO.

ART. 25 PRIMA ADUNANZA

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO IN PRIMA ADUNANZA, NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, AL FINE DI PROCEDERE IN VIA PRIORITARIA RISPETTO ALLA TRATTAZIONE DI OGNI ALTRO OGGETTO, ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E QUINDI ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI AI SENSI DELL'ARTT. 26 .

02. LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO PER ETA', CHE

PRESIEDE LE SEDUTE SINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SINDACO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI E GIUDICA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELLA LEGGE PRIMA DI PROCEDERE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

04. A QUESTI ADEMPIMENTI IL CONSIGLIO PROCEDE IN SEDUTA PUBBLICA ED A SCRUTINIO PALESE.

CAPO 02

SINDACO E GIUNTA

ART. 26 ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SI EFFETTUA SULLA BASE DI UNO O PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, SOTTOSCRITTI DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; IL DOCUMENTO CONTIENE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, LA VOTAZIONE SI EFFETTUA PER DOCUMENTI CONTRAPPOSTI.

02. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI VENGONO POSTI IN DISCUSSIONE INIZIANDO DA QUELLO CHE HA UN NUMERO MAGGIORE DI PRESENTATORI E PROSEGUENDO IN ORDINE DECRESCENTE. NEL CASO IN CUI IL NUMERO DI PRESENTATORI SIA UGUALE, SI TERRA' CONTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE.

03. ULTERIORI MODALITA' DI VOTAZIONE DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 27 GIUNTA

01. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO E SVOLGE ATTIVITA' DI IMPULSO E PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLO STESSO; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI; COMPIE TUTTI GLI ATTI, DI AMMINISTRAZIONE NON RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE DEMANDATI, DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAI REGOLAMENTI ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI DEL COMUNE.

02. NEL RISPETTO DEI PROGRAMMI E DELLE DIRETTIVE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE ABBIA APPROVATO E SALVO QUANTO PREVISTO IN ORDINE ALLE COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO. SPETTA ALLA GIUNTA ANCHE LA DETERMINAZIONE DI PIANI ORGANIZZATIVI, ORARI, CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMUNALI. SPETTANO INOLTRE ALLA GIUNTA GLI ATTI DI NOMINA DI IMPIEGATI E DI APPROVAZIONE DI CONTRATTI CHE SIANO GIA' DETERMINATI IN ATTI DEL CONSIGLIO O A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, NONCHE' GLI ALTRI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA

M) DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

ART. 28 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, IN UN NUMERO NON SUPERIORE A DUE. OLTRE AI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, GLI ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO DEVONO PRESENTARE PRECISE E DOCUMENTABILI COMPETENZE. A TAL FINE UN CURRICULUM DEI CITTADINI NON CONSIGLIERI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE E DEVE ESSERE ALLEGATO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 26

03. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI POSSONO PARTECIPARE AI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA.

ART. 29 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA E COMPITI DEGLI ASSESSORI

01. LA GIUNTA DELIBERA CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA ED A MAGGIORANZA DEI VOTI; IL VOTO DEL SINDACO PREVALE IN CASO DI PARITA'.

02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVA DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

03. IL SINDACO DETERMINA LA RIPARTIZIONE DEI COMPITI FRA I COMPONENTI DELLA GIUNTA , DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 30 CESSAZIONE DALLA CARICA

01. DECADE L' ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGA A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI DI UN ASSESSORE SONO PRESENTATE AL SINDACO; ESSE HANNO EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO.

03. IL CONSIGLIO, A SCRUTINIO PALESE E MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO: QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO, O NON SVOLGANO UN' AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L' ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. LA

PROPOSTA DI REVOCA DEVE CONTENERE LA SPECIFICA DESCRIZIONE DEI MOTIVI RELATIVI. DEVE ESSERE NOTIFICATA ALL' INTERESSATO, E NON PUO' ESSERE TRATTATA IN CONSIGLIO COMUNALE PRIMA CHE SIANO DECORSI DIECI GIORNI DALLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE ENTRO DETTO TERMINE L' INTERESSATO POTRA' PRESENTARE APPOSITE MEMORIE O SCRITTI A PROPRIA DIFESA.

04. ALLA SOSTITUZIONE DI ASSESSORI COMUNQUE CESSATI DALL' UFFICIO SI PROVVEDE AI SENSI DELL' ARTT. 37 , COMMA 06 , DELLA LEGGE N.

142 DEL 1990 . LA SOSTITUZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. DOPO DUE VOTAZIONI E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA SEMPLICE.

ART. 31 SFIDUCIA COSTRUTTIVA. DIMISSIONI

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA AI SENSI DELL'ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA SEDUTA PER LA DISCUSSIONE E LA VOTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI VANNO PRESENTATE AL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO E COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALL'ELEZIONE DELLA NUOVA. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE AI SENSI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 32 SINDACO

01. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTISCE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI. MANTIENE L'ORDINE E ASSICURA L'OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO AI FINI DELLA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI, CON FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIogliere L'ADUNANZA.

03. QUALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE, IL SINDACO NE ESPRIME L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO. PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI STABILITI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

04. IL SINDACO ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI CHE NON SIANO ATTRIBUITI AD ALTRO ORGANO DA UNA NORMA ESPRESSA.

05. IL SINDACO, INOLTRE:

A) STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, SALVO QUANTO STABILITO DAL PRESENTE STATUTO;

B) VIGILA AFFINCHÉ IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SETTORI DIANO ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SECONDO LE DIRETTIVE IMPARTITE;

C) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, COME ATTORE O CONVENUTO, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;

D) PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA;

E) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI INTERESSATI;

F) RILASCIAMOLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE E GLI ALTRI ATTI NON ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE, O DEL SEGRETARIO COMUNALE;

G) PROMUOVE O ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA A NORMA DELL' ARTT. 27 LEGGE 08.06.90 N. 142 ;

H) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DI

SETTORE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E PER LA VIGILANZA
SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI;

I) PRESIEDE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI CUI ALL` ARTT. 51 , COMMA 10 ,
DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 ;

L) INTERVIENE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA STIPULAZIONE DEI
CONTRATTI;

06. IL SINDACO, NELL` AMBITO DEGLI INDIRIZZI FISSATI DAL CONSIGLIO, SALVO LE
COMPETENZE DI CUI ALL` ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 ,

PUO' DELEGARE L`ESERCIZIO DI FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE O DELEGATE A
SINGOLI ASSESSORI. NON SONO COMUNQUE DELEGABILI LE FUNZIONI

ATTINENTI A: CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA,
PROPOSTA DI REVOCA DI ASSESSORI, PRESENTAZIONE DELLE

DIMISSIONI AI SENSI DELL` ARTT. 34 , COMMA 08 , DELLA LEGGE 142 DEL 1990 ,

NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA AI SENSI DELL` ARTT. 36 ,

COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 DEL 1990 , DI APPROVAZIONE
DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA AI SENSI DELL` ARTT. 27 , COMMA

04 , DELLA LEGGE N. 142 DEL 08.06.90 .

ART. 33 VICE SINDACO

01. IL SINDACO NOMINA IL VICE SINDACO TRA I MEMBRI DELLA GIUNTA CHE
SIANO CONSIGLIERI COMUNALI. IL VICE SINDACO SOSTITUISCE IL
SINDACO, ANCHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, IN CASO DI VACANZA DELLA
CARICA, DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA.

02. IN CASO DI VACANZA DELLA CARICA, DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DEL
SINDACO E DEL VICE SINDACO, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO
ESERCITATE DALL` ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' DEI MEMBRI DELLA GIUNTA
CHE SIANO ANCHE CONSIGLIERI COMUNALI.

TITOLO 04

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO 01

FORME DI GESTIONE

ART. 34 MODALITA' DI GESTIONE

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI, IN RELAZIONE ALLA LORO
NATURA, CARATTERISTICHE E DIMENSIONI, IN ECONOMIA, IN
CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, DI ISTITUZIONE, DI
SOCIETA' PER AZIONI PUBBLICA, NELL` AMBITO DELLA COMUNITA'
MONTANA O A MEZZO DI CONSORZI, CONVENZIONI O ACCORDI DI PROGRAMMA
CON ALTRI ENTI, IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI DEI PIANI E
PROGRAMMI PREVISTI DALL` ARTT. 03 , COMMI 04 , 05 E 07 , E DALL` ARTT. 15
DELLA LA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO VIENE
EFFETTUATA DAL CONSIGLIO PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA FRA LE
DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO
IN MODO DA ASSICURARE LA MIGLIORE EFFICIENZA ED EFFICACIA.

03. L`ORGANIZZAZIONE E L`ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA,
DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO

ART. 35 TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI

01. I REGOLAMENTI DELLE ISTITUZIONI, GLI STATUTI DELLE AZIENDE SPECIALI, DEI CONSORZI CUI PARTECIPA IL COMUNE SONO TENUTI A

DETTARE NORME ATTE A GARANTIRE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI FONDAMENTALI ATTINENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI LORO AFFIDATI, IVI COMPRESI GLI ACCORDI SINDACALI AZIENDALI, NONCHE' A PREVEDERE MODALITA' ATTE AD ASSICURARE IL CONTROLLO DEGLI UTENTI E LA RAPPRESENTAZIONE DELLE LORO ESIGENZE.

02. PARTICOLARI CONDIZIONI DI TRASPARENZA, ANCHE AGGIUNTIVE RISPETTO ALLE MODALITA' STABILITE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, SONO INOLTRE DETTATE CON IL REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, PER LE IPOTESI DI DISMISSIONE DI SERVIZI PUBBLICI, DI

CONCESSIONI DI SERVIZI O COSTRUZIONI DI OPERE E DI ASSUNZIONE, DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DA PARTE DEL COMUNE, AZIENDE COMUNALI O SOCIETA' OVE LA PARTECIPAZIONE COMUNALE SIA MAGGIORITARIA.

03. LE ISTITUZIONI, LE AZIENDE, I CONSORZI E LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE MAGGIORITARIA NON POSSONO SOTTOSCRIVERE ACCORDI SINDACALI AZIENDALI SENZA LA PREVENTIVA E DISTINTA VALUTAZIONE, CUI E' ASSICURATA ADEGUATA PUBBLICITA', DELLE CONSEGUENZE CHE NE DERIVANO SUL PIANO FINANZIARIO E SU QUELLO DELLA PRESTAZIONE RESA AGLI UTENTI.

CAPO 02

AZIENDA SPECIALE

ART. 36 AZIENDA SPECIALE

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' ISTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI O PARTECIPARE A CONSORZI .

02. L' AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE, E' TENUTA A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' SECONDO CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.

ART. 37 STATUTO DELL' AZIENDA

01. LA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE ISTITUISCE UNA NUOVA AZIENDA ESPRIME LE VALUTAZIONI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA INDICATE DAGLI ARTT. 02 E 04 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 OTTOBRE 1986 , N. 902 , CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, INDIVIDUA I MEZZI DI FINANZIAMENTO E IL PERSONALE DA TRASFERIRE ALL' AZIENDA.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI, INCLUSO IL PRESIDENTE, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIFICA E QUALIFICATA COMPETENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA CHE DEVE ESSERE ANALITICAMENTE DOCUMENTATA NELL' ATTO DI NOMINA.

03. LO STATUTO DELL' AZIENDA DISCIPLINA LE FUNZIONI DEGLI ORGANI DELL' AZIENDA DETTANDO NORME PER ASSICURARE L' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA PARTE DEGLI ORGANI

DELL'AZIENDA, DETTANDO APPOSITE NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELL'AZIENDA A SOCIETA' DI CAPITALI, PREVEDENDO LE IPOTESI DI REVOCA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ED ALTRESI' DISCIPLINANDO LE MODALITA' DI VIGILANZA SULLE LORO ATTIVITA' E SISTEMI DI CONTROLLI INTERNI SULLA GESTIONE E, PREVEDENDO MODI DI PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DI GESTIONE DA RISERVARSI AL COMUNE.

CAPO 03

ISTITUZIONE

ART. 38 ISTITUZIONE

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA COSTITUZIONE DI UNA O PIU' ISTITUZIONI, DOTATE DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA DELIBERA DEL CONSIGLIO CHE COSTITUISCE L'ISTITUZIONE NE IDENTIFICA L'AMBITO DI ATTIVITA' E LE RELAZIONI CON LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE; CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE E INDIVIDUA I MEZZI FINANZIARI E IL PERSONALE DA TRASFERIRE ALLA ISTITUZIONE. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE E LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE, DETTA EVENTUALI NORME SPECIALI PER L'ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI DESTINATI AL SERVIZIO NELL'ISTITUZIONE E PER LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL LORO SERVIZIO E I MODI DI UTILIZZAZIONE DELLA COLLABORAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, DISCIPLINA I RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI, LA VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E LE MODALITA' DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA DI BILANCIO ANCHE GARANTENDO ALLE ISTITUZIONI ENTRATE PROPRIE RELATIVAMENTE ALLE TARIFFE DEI SERVIZI DA ESSE GESTITI.

03. GLI AMMINISTRATORI DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL DIRETTORE, CHE PUO' ESSERE SCELTO ANCHE TRA I DIPENDENTI DEL COMUNE, E' NOMINATO DALLA GIUNTA.

ART. 39 CONVENZIONI PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI

01. PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 38 IL COMUNE PUO' INOLTRE STIPULARE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI AL FINE DI REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE PROPRIE ISTITUZIONI ANCHE NEL LORO INTERESSE O DI AVVALERSI DEI LORO SERVIZI, SIA PER SOPPERIRE A TEMPORANEE ESIGENZE CHE PER ORGANIZZARE PERMANENTEMENTE I SERVIZI STESSI SECONDO AMBITI TERRITORIALI O CON RIFERIMENTO AD UTENZE ADEGUATE ALLA QUALITA' DEI SERVIZI, AGLI INVESTIMENTI CHE ESSI RICHIEDONO O PER ALTRE SPECIFICHE.

02. LE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DELLE ISTITUZIONI FUORI DELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE OD A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ALTRI COMUNI DEBONO DISCIPLINARE IL CONCORSO DEGLI ENTI CONVENZIONATI AGLI ONERI DI PRODUZIONE DEI SERVIZI STESSI

SECONDO PARAMETRI PRESTABILITI E ADEGUABILI, DIRETTI ALLA OGGETTIVA E PROPORZIONALE RIPARTIZIONE DEGLI ONERI E PREVEDERE MODALITA' DI ACCERTAMENTO E GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI A CARICO DEGLI ENTI CONVENZIONATI PER LE CONTRIBUTIONI PERIODICAMENTE DOVUTE, SIA FINANZIARIE CHE PER ALTRE PRESTAZIONI DI COMANDO DI PERSONALE, DI MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI STRUMENTALI O FORNITURA DI SERVIZI NECESSARI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' A TAL FINE LE CONVENZIONI DEBONO PREVEDERE IL DIRITTO DEL COMUNE DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI O DI RECEDERE DALLA CONVENZIONE.

CAPO 04

ALTRE FORME

ART. 40 CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI

01. AL FINE DI EVITARE CONDIZIONI DI INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO O DI INSUFFICIENTE TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO, L'ORGANO COMPETENTE PUO' SUBORDINARE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO LOCALE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLA SPECIFICAZIONE DI UNA DURATA DI TEMPO DETERMINATA, ALLA ESCLUSIONE DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE IN FORMA TACITA AL MOMENTO DELLA SCADENZA, AL FRAZIONAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FRA PIU' CONCESSIONARI OPERANTI IN AREE DISTINTE DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 41 CONVENZIONI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE.

01. SALVO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI VIGENTI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA COMUNITA' MONTANA, PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITA' O FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RICHIEDANO SPECIALI COMPETENZE PROFESSIONALI O DOTAZIONI DI MEZZI SPECIALI, IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .

ART. 42 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE MEDIANTE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE.

02. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE, OLTRE AGLI ELEMENTI INDICATI NELL' ARTT. 33 , COMMI 02 E 03 LETTERA D) , DEVE RECARRE ALLEGATO UNO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI, SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE, CON LA SOCIETA' CUI E' AFFIDATA LA GESTIONE DEL SERVIZIO

03. LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' SUBORDINATA AL POSSESSO, DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI O DI ALTRI ENTI PUBBLICI LOCALI, DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DELLE AZIONI ORDINARIE E, NEL CASO DI EMISSIONE DI AZIONI PRIVILEGIATE, DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEL CAPITALE SOCIALE.

04. IL COMUNE NON PUO' COSTITUIRE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE TOTALITARIA COMUNALE NE' DIVENIRE, SUCCESSIVAMENTE ALLA LORO COSTITUZIONE, UNICO AZIONISTA.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 43 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

01. LE ATTIVITA' CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SVOLGE DIRETTAMENTE E CHE NON SONO AFFIDATE ALLE ISTITUZIONI O ALLE AZIENDE SPECIALI SONO SVOLTE ATTRAVERSO UFFICI RAGGRUPPATI IN SETTORI ADEGUATI ALL'ASSOLVIMENTO AUTONOMO E COMPIUTO DI UNA O PIU' ATTIVITA' OMOGENEE.

02. I SETTORI SONO AFFIDATI ALLA RESPONSABILITA' DI DIPENDENTI IN POSSESSO DI QUALIFICA FUNZIONALE APICALE, CHE COORDINANO LO SVOLGIMENTO DELLE LORO ATTIVITA' INTERNE E PROPONGONO AGLI ORGANI COMUNALI ELETTIVI OD AI RESPONSABILI DEGLI ALTRI SETTORI GLI ATTI CHE NON SIANO DI LORO COMPETENZA.

ART. 44 REGOLAMENTO ORGANICO

01. I SETTORI E LA LORO ARTICOLAZIONE INTERNA SONO DETERMINATI DAL REGOLAMENTO ORGANICO, IL QUALE DETERMINA LE DOTAZIONI DI PERSONALE DI CIASCUN SETTORE, LE MANSIONI DEI DIPENDENTI E I COMPITI DEI RESPONSABILI DEI DIVERSI SETTORI.

02. OVE NON SIA GIA' STABILITO CON LEGGE, IL REGOLAMENTO ORGANICO INDIVIDUA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE IL SETTORE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDURALE. IL REGOLAMENTO DETTA LE MISURE NECESSARIE AFFINCHE' ALLE DISPOSIZIONI AL RIGUARDO ADOTTATE, COME PURE ALLE LORO MODIFICHE, SIA DATA ADEGUATA E TEMPESTIVA PUBBLICITA' A FAVORE DEI CITTADINI E DEGLI UTENTI.

ART. 45 TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'

01. AL FINE DI TUTELARE LA MIGLIOR UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ED IL COORDINAMENTO TRA LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E QUELLA DERIVANTE DEGLI ACCORDI SINDACALI, DOPO IL RINNOVO DI OGNI ACCORDO SINDACALE NAZIONALE E L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA DA ESSO DETERMINATA, IL SINDACO PROMUOVE APPOSITE CONSULTAZIONI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEI DIPENDENTI DELL'ENTE, AL FINE DI INDIVIDUARE EVENTUALI NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ORGANICO, PER ASPETTI E MATERIE CHE NON SIANO RIMESSE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

ART. 46 RESPONSABILE DI SETTORE

01. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI COMUNALI DA PARTE DEI RESPONSABILI DI SETTORE COMPRENDE:

A) LA DEFINIZIONE DEI PIANI DI AZIONE CON I QUALI SONO TRADOTTI IN TERMINI OPERATIVI GLI INDIRIZZI DEL COMUNE, E LA VALUTAZIONE

DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI, NONCHE' L'INDIVIDUAZIONE DELLE RAGIONI DEI RIMEDI EVENTUALMENTE NECESSARI DA PROPORRE AI COMPETENTI ORGANI;

B) LA RESPONSABILITA' DEL BUON ANDAMENTO DI CIASCUN SETTORE COMPRESA LA RIPARTIZIONE DEI CARICHI DI LAVORO, IL CONTROLLO IN ORDINE ALL'OSSERVANZA DEI DOVERI D'UFFICIO DA PARTE DEL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE E, IN PARTICOLARE, DELL'ORARIO DI LAVORO, E LA

DETERMINAZIONE DEI MODI DI IMPIEGO DEI MEZZI ASSEGNATI AI SETTORI;

C) LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE O ALTRE DETERMINAZIONI CHE ESSI RITENGANO OPPORTUNE IN RELAZIONE AI COMPITI PROPRI

DEL SETTORE, E L'ATTIVITA' CONSEGUENTE E NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

D) L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CHE INTERESSANO IL PROPRIO SETTORE;

E) L'ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI RELATIVI AL PROPRIO SETTORE NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COMPETENTI.

ART. 47 SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, SOVRINTENDENDO ALLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI E COORDINANDONE L'ATTIVITA'. IN PARTICOLARE SOVRINTENDE ALLA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E A TAL FINE INDIVIDUA LE PROCEDURE E LE OPERAZIONI NECESSARIE E GLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI, ASSEGNANDO I RELATIVI COMPITI AI RESPONSABILI DEI SETTORI COMPETENTI PER MATERIA E CURANDO L'INFORMAZIONE A OGNI ALTRO UFFICIO INTERESSATO. A TAL FINE CONVOCA APPOSITE RIUNIONI ORGANIZZATIVE E PUO' COSTITUIRE GRUPPI DI LAVORO E DIRAMARE ISTRUZIONI O CIRCOLARI.

02. COADIUVA IL SINDACO NELL'ATTIVITA' DI SOVRINTENDENZA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COMUNALI E A TAL FINE COMPIE INDAGINI E VERIFICHE, INFORMANDO IL SINDACO SULL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI; SEGNALE EVENTUALI DIFFICOLTA' E RITARDI E CARENZE DI MEZZI O PERSONALE E PROPONE GLI INTERVENTI CONSEGUENTI.

03. ROGA, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA AMMINISTRAZIONE, I CONTRATTI DI ALIENAZIONE, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI

04. PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE; ESPRIME DI PROPRIA INIZIATIVA, O SU RICHIESTA, PARERI E FORMULA CONSULENZE AGLI ORGANI ELETTIVI: ESPRIME I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

05. PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE; E' CONSENTITA LA POSSIBILITA' DI DELEGARE LA PRESIDENZA AL RELATIVO RESPONSABILE DI SETTORE.

ART. 48 VICE SEGRETARIO

01. CON IL REGOLAMENTO ORGANICO PUO' ESSERE ISTITUITO UN POSTO DI VICE SEGRETARIO CON COMPITI DI AUSILIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANCHE PER SETTORI DI ATTIVITA' O SERIE DI ATTI O TIPI DI PROCEDURE. LE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO POSSONO ESSERE CUMULATE CON QUELLE DI RESPONSABILE DI SETTORE.

02. IN CASO DI VACANZA, IMPEDIMENTO O ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO LO SOSTITUISCE NELLE FUNZIONI AD ESSO SPETTANTI PER LEGGE, NECESSARIE PER L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI E GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

ART. 49 DISCIPLINA TRANSITORIA

01. SALVO QUANTO DISPOSTO DAL COMMA SUCCESSIVO, SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME DI REGOLAMENTO DA EMANARSI PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE TITOLO, RESTANO IN VIGORE LE NORME VIGENTI CHE DISCIPLINANO I COMPITI, LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' DEGLI ORGANI, DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE COMUNALE.

TITOLO 06

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 50 CARATTERI DEL SISTEMA CONTABILE

01. IN ATTESA CHE AI SENSI DELL' ARTT. 59 , ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . LO STATO DISCIPLINI ORGANICAMENTE L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI, L'ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI STATALI, AI PRINCIPI DELLA CONTABILITA' PUBBLICA E ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI SONO ADOTTATI ANNUALMENTE IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL COMUNE E SONO DELIBERATI CONTESTUALMENTE AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, IN MODO DA ASSICURARE CORRISPONDENZA TRA L'IMPIEGO DELLE

RISORSE ED I RISULTATI DA PERSEGUIRE.

03. L'AMMONTARE DELLE SPESE ISCRITTE IN BILANCIO DEVE ESSERE CONTENUTO ENTRO I LIMITI DELLE ENTRATE PREVISTE, IN MODO DA GARANTIRE IL PAREGGIO FINANZIARIO. IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO.

04. IL BILANCIO E' APPROVATO A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA. GLI EMENDAMENTI AL PROGETTO DI BILANCIO DEVONO INDICARE SIA CHE AUMENTINO LE SPESE O RIDUCANO LE ENTRATE, I MODI PER MANTENERE IL PAREGGIO DI BILANCIO. SONO COMUNQUE RISERVATE ALLA GIUNTA LE VARIAZIONI CONNESSE AI PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA.

ART. 51 GESTIONE FINANZIARIA

01. PER CONSEGUIRE IL TEMPESTIVO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' FINANZIARIA, IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' CONSENTE, PRIMA DEL FORMALE RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI, DI APPORTARE VARIAZIONI

COMPENSATIVE ALL'INTERNO DEL RELATIVO CONTO E GARANTISCE CONTINUITA' ALLA GESTIONE COMPLESSIVA.

02. LE DELIBERAZIONI DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA, O ALTERNATIVAMENTE GLI ATTI CON CUI SONO RESE INDISPONIBILI PER ALTRI IMPIEGHI LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO, SONO SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA PER L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA AI SENSI, ED AGLI EFFETTI, DELL' ARTT. 55 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. AL FINE DI INFORMARE LA GIUNTA DI EVENTUALI RISCHI DI UNA GESTIONE IN DISAVANZO E DI PROPORRE I PROVVEDIMENTI NECESSARI IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA REDIGE APPOSITE RELAZIONI, SEMESTRALMENTE O QUANDO LO RITENGA NECESSARIO.

04. AL RESPONSABILE DI RAGIONERIA COMPETE ALTRESI' L'ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE I TERMINI ENTRO CUI VA SVOLTO IL CONTROLLO DELLA RAGIONERIA SUGLI ATTI DI IMPEGNO E VANNO RESE LE ATTESTAZIONI DI COPERTURA ED I PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE.

ART. 52 ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE FINANZIARIA

01. IN CONFORMITA' AGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, IL CONSIGLIO O LA GIUNTA, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, DETERMINANO I CONTENUTI DELLE INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E STABILISCONO I TEMPI E MODI DEL

LORO SVOLGIMENTO, DETTANDO LE RELATIVE DIRETTIVE; CONTESTUALMENTE DISPONGONO IN ORDINE AI MEZZI DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE, ASSEGNANDO LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE E L'EVENTUALE USO DI DETERMINATI BENI.

02. AGLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO NEL COMMA 01 , SONO COMUNQUE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA L'ASSUNZIONE DI PERSONALE IN CONFORMITA' ALLA PIANTA ORGANICA E LA CONCESSIONE DI SUSSIDI FINANZIARI.

03. I RESPONSABILI DEI SETTORI, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI, COLLABORANO CON LA GIUNTA NELLA DETERMINAZIONE DELLE INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE: A TAL FINE SOTTOPONGONO ALLA GIUNTA LE LORO VALUTAZIONI IN ORDINE AI PREVEDIBILI TEMPI DI REALIZZAZIONE, NONCHE' IN MERITO AI MEZZI NECESSARI ED ALLE RISORSE EVENTUALMENTE ACQUISIBILI CON LE INIZIATIVE STESSE.

04. SALVO NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO IN OCCASIONE DELLE DETERMINAZIONI DI CUI AL COMMA 01 . GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA NECESSARI PER REALIZZARE TALI INIZIATIVE SONO ADOTTATI DALLA GIUNTA O DAI RESPONSABILI DEI SETTORI COMPETENTI SECONDO QUANTO STABILITO DAL PRECEDENTE TITOLO 05 , RISPETTIVAMENTE IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA.

ART. 53 REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA NOMINA DEL REVISORE IN MODO

DA FAR COINCIDERE IL MANDATO CON GLI ESERCIZI FINANZIARI DEL TRIENNIO.

02. LE PROPOSTE DI SCELTA DEL REVISORE NON POSSONO ESSERE DISCUSSE E DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE SE NON SONO CORREDATE DEI TITOLI PROFESSIONALI RICHIESTI E ADEGUATAMENTE MOTIVATE IN RELAZIONE AI REQUISITI PROFESSIONALI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PRONUNZIA LA DECADENZA DEL REVISORE CHE RISULTI INADEMPIENTE AGLI OBBLIGHI DEL SUO MANDATO: LA DECADENZA E' DISPOSTA NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO AVER DATO UN TERMINE PER RIMUOVERE LE INADEMPIENZE, ABBA CONSTATATO L'INOTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA. CONTESTUALMENTE ALLA PRONUNZIA DI DECADENZA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO, ALLA SUA SOSTITUZIONE.

04. IL REVISORE DEI CONTI HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI UFFICI ED ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE HA LA DISPONIBILITA' DELLE SCRITTURE CONTABILI TENUTE DALLA RAGIONERIA. IL REVISORE, SE INVITATO, PUO' PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

ART. 54 ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL REVISORE

01. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, IN CONFORMITA' ALLA DISCIPLINA STABILITA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'. A TAL FINE ESSO SEGUE L'ATTIVITA' DEI SERVIZI ED UFFICI COMUNALI, NONCHE' DELLE ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, IN MODO DA PREDISPORRE, E TRASMETTERE AL CONSIGLIO. I SEGUENTI ATTI: UN PARERE SUL PROGETTO DEL BILANCIO FINANZIARIO E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI PREVISIONE CONTABILE E SUI RELATIVI ALLEGATI, RELAZIONI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE; UNA RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI CONTO CONSUNTIVO. TALI ATTI, PER LA PARTE CONCERNENTE LE ISTITUZIONI, SONO TRASMESSI ANCHE AI RISPETTIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE.

02. NEL PARERE SUL BILANCIO, E SUGLI ALTRI STRUMENTI PREVISIONALI, IL REVISORE, ANCHE CON RIGUARDO AL TIPO DI METODOLOGIE IMPIEGATE, VALUTA L'ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI. IN PARTICOLARE ATTESTA L'ESATTA QUANTIFICAZIONE DI QUELLE ENTRATE E SPESE LA CUI ENTITA' E' PREDETERMINATA DA ATTI PREESISTENTI AL BILANCIO.

03. ATTRAVERSO LE RELAZIONI TRIMESTRALI, IL REVISORE ILLUSTRAL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO ED AL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI INDICATI NEGLI ATTI PREVISIONALI. INOLTRE, IL REVISORE ESPONE LE CONCLUSIONI A CUI E' PERVENUTO A SEGUITO DELL'ESAME COMPIUTO SULLE ATTESTAZIONI DI COPERTURA, SU I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE E SUGLI ATTI ADOTTATI IN DIFFORMITA' DA ESSI, SULLE VARIAZIONI APPORTATE DALLA GIUNTA AL BILANCIO, SU I TITOLI DI SPESA ECCEDENTI L'ORIGINARIO ATTO DI IMPEGNO, SULL'OPERATO DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI FUNZIONARI DELEGATI, SULLA TENUTA DELLE SCRITTURE DA PARTE DELLA RAGIONERIA E SUL MODO IN CUI HA SVOLTO IL CONTROLLO DEGLI ATTI DI SPESA.

04. NELLA RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO, IL REVISORE CERTIFICA L'ESATTA

RAPPRESENTAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI DELLA GESTIONE E RIASSUME LE RELAZIONI TRIMESTRALI CON RIGUARDO AI RILIEVI PIU' RICORRENTI ED AL SEGUITO CHE ESSI HANNO TROVATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE. LA RELAZIONE ILLUSTRRA INOLTRE I RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO.
- NORME TRANSITORIE E FINALI -

ART. 55 DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE MATERIE DEMANDATE AI REGOLAMENTI

01. FATTO SALVO QUANTO STABILITO DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI, SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO CONTINUANO AD APPLICARSI, NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE, LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN QUANTO CON QUESTO COMPATIBILI.

ART. 56 SOSTITUZIONE DELLE NORMATIVE ABROGATE

01. AL FINE DI EVITARE IL VERIFICARSI DI EVENTUALI LACUNE NORMATIVE NEL PERIODO COMPRESO TRA L'APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO E L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO, IL DISPOSTO DELL'ARTT. 59 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 DEVE INTENDERSI COMPRENSIVO ANCHE DELL'ADOZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI LIMITATAMENTE ALLE IPOTESI IN CUI IL REGOLAMENTO SIA NECESSARIO PER L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DI SPECIFICHE STATUTARIE.

ART. 57 DENOMINAZIONI STATUTARIE

01. AI TERMINI E ALLE DENOMINAZIONI UTILIZZATE NELLA PRESENTE NORMATIVA VA ATTRIBUITO IL SIGNIFICATO TRATTO DALLA SINGOLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E DAL LORO COMPLESSO.

ART. 58 REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE VARIAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E LA SUA ABROGAZIONE SONO DELIBERATE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT.

04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LE PROPOSTE DI MODIFICA VOLTE ALL'ABROGAZIONE DELLO STATUTO OPPURE DI DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI. CONTENUTI NECESSARI DELLO STESSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 . POSSONO ESSERE DELIBERATE SOLO CONTESTUALMENTE ALLA SOSTITUZIONE DELL'INTERO STATUTO OVVERO DELLE PARTI INTERESSATE DALLA MODIFICA.

03. E' ESCLUSA OGNI REVISIONE PRIMA CHE SIANO DECORSI SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELLA SUA ULTIMA MODIFICA.

04. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, E SUCCESSIVAMENTE CON PERIODICITA' ALMENO BIENNALE, IL CONSIGLIO, SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DEL SINDACO, VALUTA IN APPOSITA SEDUTA LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE NORME STATUTARIE NONCHE' LA LORO ADEGUATEZZA IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DELLE ESIGENZE DEL COMUNE E

DELLA SUA COMUNITA', E ALLA DINAMICA DEL QUADRO LEGISLATIVO.